

Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2010 — Ryanair/Commissione(Cause da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato — Dinieghi impliciti di accesso — Dinieghi espliciti di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto»]

(2011/C 30/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. O'Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni implicite della Commissione che negano alla ricorrente l'accesso a taluni documenti relativi a procedimenti di controllo di presunti aiuti di Stato che sarebbero stati concessi dai gestori degli aeroporti di Aarhus (Danimarca) (causa T-494/08), Alghero (Italia) (causa T-495/08), Berlino-Schönefeld (Germania) (causa T-496/08), Francoforte-Hahn (Germania) (causa T-497/08), Lubeca-Blankensee (Germania) (causa T-498/08), Pau-Béarn (Francia) (causa T-499/08), Tampere-Pirkkala (Finlandia) (causa T-500/08) e Bratislava (Slovacchia) (causa T-509/08), nonché, in subordine, la domanda di annullamento delle successive decisioni esplicite che negano l'accesso ai detti documenti

Dispositivo

- 1) Le cause T-494/08, T-495/08, T-496/08, T-497/08, T-498/08, T-499/08, T-500/08 e T-509/08 sono riunite ai fini della presente sentenza.
- 2) I ricorsi sono irricevibili nella parte in cui sono diretti contro le decisioni implicite di diniego di accesso nelle cause T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 e T-509/08.
- 3) Non vi è luogo a provvedere sui ricorsi nelle cause T-496/08, T-497/08 e T-498/08 nella parte in cui sono diretti contro le decisioni implicite di diniego dell'accesso.
- 4) I ricorsi sono respinti per il resto.
- 5) La Ryanair Ltd è condannata alle spese nelle cause T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 e T-509/08.
- 6) La Commissione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Ryanair Ltd nelle cause T-496/08, T-497/08 e T-498/08.

⁽¹⁾ GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Commissione/Strack(Causa T-526/08 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Reclutamento — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura — Nomina a un posto di capo unità — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni — Danno morale»)

(2011/C 30/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania) (Rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) I punti 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione, sono annullati.
- 2) Per il resto l'impugnazione incidentale è respinta.
- 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché quest'ultimo statuisca sulla domanda di annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto di capo dell'unità «Bandi di gara e contratti» dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e della decisione di rigetto della candidatura del sig. Guido Strack a tale medesimo posto, sulla domanda di risarcimento del danno morale che il sig. Strack afferma di aver subito, per un importo di EUR 2 000, nonché sulle spese.
- 4) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.